



Comune di GROPELLO CAIROLI

*Regolamento*  
*dell'attività commerciale*  
*su aree pubbliche*

*Approvato con Deliberazione C.C. n°20 del 30/05/2017*

-

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 OBIETTIVI

ART. 3 DEFINIZIONI

ART.4 NORME IGIENICO SANITARIE

ART.5 COMMISSIONE

ART.6 TITOLI ABILITATIVI PER L' ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU  
AREEPUBBLICHE E CARTA D'ESERCIZIO

## **TITOLO II**

### **COMMERCIO SU POSTEGGI**

ART. 7 AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

ART. 8 SUBINGRESSO E NUOVA INTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART.9 POSTEGGIO ISOLATO

ART. 10 LOCALIZZAZIONE E CADENZA DEL MERCATO

ART. 11 CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEI POSTEGGI

ART. 13 SPOSTAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO

ART.14 MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO

## **TITOLO III**

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE E DEL POSTEGGIO ISOLATO**

ART.15 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I MERCATI IN ORDINE AL GIORNO E  
TIPOLOGIA DEL MERCATO E DEI POSTEGGI ISOLATI

ART. 16 ORARI

ART. 17RILEVAZIONE DELLE ASSENZE E POSTEGGI TEMPORANEAMENTE  
NONOCCUPATIGRADUATORIA DI SPUNTA

ART. 18 PIANTA ORGANICA DEGLI OPERATORI

ART. 19 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

ART.20 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO – NORME DI  
COMPORAMENTO PER GLI OPERATORI

ART. 21 DIVIETO AD ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE  
IN OCCASIONE DEL MERCATO

-  
**TITOLO IV**

**COMMERCIO AL DETTAGLIO IN FORMA ITINERANTE**

ART.22 COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 23 MODALITA' DI SVOLGIMENTO: SOSTA E DIVIETI

ART.24 L'AMBITO TERRITORIALE

ART.25 ORARIO DI ESERCIZIO

**TITOLO V**

**DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE AREE DESTINATE ALLE FIERE E AD  
INIZIATIVE ANALOGHE**

ART.26 AREE DATE IN CONCESSIONE PER L' ESERCIZIO DI AUTORIZZAZIONI  
TEMPORANEE RILASCIATE IN OCCASIONE DI FIERE, FIERE-MERCATO, SAGRE E  
ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE

**TITOLO VI**

**MODALITA' DI ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI**

ART. 27 VIGILANZA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 28 NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITÀ' DI  
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 29 SANZIONI

-

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Legge 241/90 e Legge 124/2015
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 – art 70
- Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 126
- Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222
- L'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del art. 70 del D.Lgs 59/2010
- Documento Unitario delle Regioni e Provincie Autonome del 24 gennaio 2013, attuativo dell'Intesa
- Testo Unico del commercio Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6,
- L. R. 21 febbraio 2011 n. 3 ( in adeguamento al D. Lgs 59/2010)
- L.R. n. 35 del 30/12/2014: modifica art. 27 comma 7 L.R. 6/2010 - Introduzione della sanzione per mancato aggiornamento della carta d'esercizio
- L.R. n. 25 del 24/09/2015 Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6
- L.R. 29 aprile 2016 n.10 Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6
- DGR 27 giugno 2016 – n.X 5345

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e lo svolgimento del mercato settimanale sono disciplinati altresì dalle norme contenute nei vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali ( pubblicità ed occupazione di suolo pubblico ed aree pubbliche), nonché dalle ordinanze che il Sindaco riterrà opportuno adottare per assicurare il buon funzionamento e lo svolgimento dello stesso.

ART. 2

OBIETTIVI

Il Comune di Gropello Cairoli, nella predisposizione del presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, persegue i seguenti obiettivi:

- favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche, la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore.

- assicurare il principio della libera concorrenza.
- rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- favorire le zone in via di espansione o le zone comunali soggette a flussi di mobilità
- salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando l'area mercatale di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- Favorire l'individuazione di nuove aree pubbliche o private, coperte o scoperte atte ad ospitare mercati.
- Localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire
  - ✓ Un facile accesso ai consumatori
  - ✓ Sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori
  - ✓ Il minimo disagio alla popolazione
  - ✓ La salvaguardia delle attività commerciali in atto
- Disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza
- Promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

### ART. 3

#### DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

- commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Le aree private, di cui il Comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa (conformità urbanistica);
- per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta di più posteggi (almeno 3), attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- mercato straordinario: edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio
- presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva;
- calendario regionale delle fiere e delle sagre: programma elaborato da Regione Lombardia e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la diffusione sul territorio delle fiere e delle sagre;
- presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- attrezzature: i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.
- posteggi isolati: le aree di cui il comune abbia la disponibilità destinate all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
- mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 12 giornate, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio;
- spunta: il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
- somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica: l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati;
- produttore agricolo: il soggetto che effettua la vendita dei prodotti del proprio fondo ai sensi del D.Lgs 228/2001.

-  
ART.4

NORME IGIENICO SANITARIE

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, assolve tramite la presentazione della notifica sanitaria (**SCIA**) e sottoposte alla vigilanza della competente autorità sanitaria.

ART.5

COMMISSIONE

1. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 6/2010, il Sindaco potrà istituire una commissione consultiva presieduta dallo stesso o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del Comune.
2. Qualora la commissione non sia istituita, il comune sente obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui all' art. 19 della Legge Regionale 6/2010.
3. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della citata commissione sono stabiliti dal Sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1.
4. La commissione è sentita in riferimento a tutti gli argomenti elencati dall'art. 4 della L.R. 02/02/201 n. 6, come modificato dalla L.R. n. 10/2016 e precisamente:
  - ✓ alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorchè esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'art. 16 c.2 lett. H;
  - ✓ alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi ( eventuale ampliamento o riduzione);
  - ✓ alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
  - ✓ alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
  - ✓ alla predisposizione dei regolamenti comunali e degli atti comunali aventi ad oggetto attività di Commercio su aree pubbliche.
  - ✓ Alla definizione delle richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'art. 16, comma 2, lett. H);
  - ✓ A ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

-  
ART.6

TITOLI ABILITATIVI PER L' ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E  
CARTA D'ESERCIZIO

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative e può essere svolto nei settori alimentare e non alimentare:
  - su posteggi dati in concessione per un periodo stabilito dal Comune in **dodici anni** (ai sensi art.1 della conferenza unificata Stato Regioni –“Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art.70, comma 5, del decreto legislativo 26 Marzo 2010, n.59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”)- ex tipo A
  - su qualsiasi altra area purché in forma itinerante- ex tipo B
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale. Il titolo autorizzatorio de quo abilita altresì il titolare dell'autorizzazione allo svolgimento del commercio itinerante nell'ambito della Regione Lombardia”
3. In caso di vendita di merci antiche o usate gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico e, se prevista, devono avere documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.
4. Per quanto riguarda il settore merceologico alimentare, condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010 (direttiva Bolkestein), come recepito dalla L.R. 3/2011 e la registrazione dell'apposita notifica sanitaria (SCIA o SCIA unica)
5. Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010 (direttiva Bolkestein), come recepito dalla L.R. 3/2011, e la registrazione dell'apposita notifica sanitaria (SCIA /SCIA unica).
6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti professionali è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
7. Il subingresso nell'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita comunicazione.
8. Ai sensi dell'art. 21, comma 10 della Legge regionale 6/2010 tutti gli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche devono dotarsi della CARTA D'ESERCIZIO( cartacea o



-  
informatica) che ha una finalità identificativa e non sostituisce i titoli autorizzatori; l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali da parte degli operatori commerciali avviene tramite il rilascio di apposita ATTESTAZIONE annuale entro il 31/12 di ogni anno.

---

## TITOLO II COMMERCIO SU POSTEGGI

### ART. 7

#### AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche nel mercato comunale mediante posteggio dato in concessione per dodici anni è rilasciata dal comune tramite il Funzionario Responsabile. Con riferimento ai criteri di rinnovo e proroga dei posteggi dati in concessione si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 delle "Disposizioni transitorie" della conferenza Stato – Regioni (*Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art.70, comma 5 del decreto legislativo 26 Marzo 2010 n.°59, di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi del mercato interno*).
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la corrispondente area di posteggio l'interessato deve presentare, tramite i canali preposti dal SUAP, istanza in bollo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
4. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:
  - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
  - b) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26.03.2010 n. 59;
  - c) di non possedere più di un'autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
  - d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
  - e) il settore merceologico.
5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
  - b) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
  - c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

d) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 23 comma 5 della L. R. 6/2010;

e) tipologia merceologica dei posteggi

6. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il Comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sulla predetta istanza il Responsabile dell'ufficio commercio si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

## ART. 8

### SUBINGRESSO E NUOVA INTESATAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per subingresso si intende il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte.

La nuova intestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune previa comunicazione del nuovo intestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla, mantenendo l'originaria data di scadenza.

2. La nuova intestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.

3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

4. Il subentrante in possesso dei requisiti richiesti deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

5. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

## ART.9

### POSTEGGIO ISOLATO

1. E' istituito nella giornata di sabato mattina in piazza Zanotti un posteggio isolato alimentare delle dimensioni di mt 5 x 2.
2. Eventuali posteggi isolati possono essere istituiti, previa presentazione di domanda scritta al Comune, e con le procedure di cui all'art.7 del presente Regolamento.
3. Nel provvedimento di istituzione del posteggio di cui sopra verranno stabilite:
  - ✓ le dimensioni ed il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
  - ✓ gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
  - ✓ le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
  - ✓ ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
4. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento, della vigente normativa nazionale, regionale e igienico-sanitaria.

#### ART. 10

##### LOCALIZZAZIONE E CADENZA DEL MERCATO

1. L'ubicazione del mercato settimanale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, il giorno di svolgimento, gli orari di attività e gli spazi di servizio sono deliberati dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della Legge Regionale 6/2010 e con le modalità previste all'art. 5 e nel presente titolo.
2. Nella delibera di cui al comma precedente sono stabiliti l'orario di spunta e di inizio delle attività di vendita.

#### ART. 11

##### CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEI POSTEGGI

1. Alla Delibera di Giunta di cui all'art.10 comma 1, del presente Regolamento è allegata anche la planimetria del mercato e del posteggio isolato in cui è determinata:
  - a) l'ampiezza complessiva e la delimitazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - b) la posizione e numerazione dei posteggi;
  - c) la superficie di ogni posteggio;
  - d) il settore e la tipologia merceologica di ogni posteggio.

## ART. 12

### ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

Nel caso in cui la Giunta Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, gli stessi verranno assegnati secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento.

## ART. 13

### SPOSTAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO

1. La soppressione dei mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero di posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dalla Giunta Comunale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
2. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
  - a) motivi di pubblico interesse;
  - b) cause di forza maggiore;
  - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitari.
3. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la nuova assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà avvenire secondo le modalità previste all'art. 7.

## ART.14

### MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.
2. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.
3. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.

- 
4. Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.
- 

**TITOLO III**  
**MODALITA' DI SVOLGIMENTO**  
**DEL MERCATO SETTIMANALE**  
**E DEL POSTEGGIO ISOLATO**

ART.15

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I MERCATI IN ORDINE AL GIORNO E TIPOLOGIA  
DEL MERCATO E DEI POSTEGGI ISOLATI

1. Se il giorno di mercato ricade in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge il mercato può venire anticipato al giorno precedente, previa richiesta espressa da parte della maggioranza degli operatori del mercato. Rimane facoltà del Sindaco deliberare la conferma dello svolgimento del mercato stesso nella data richiesta o la sua effettuazione in altra data, sentite le organizzazioni di categoria del commercio.
2. Per iniziative straordinarie di promozioni commerciali o festività tipicamente locali che coinvolgeranno il comune, il Sindaco, con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari con le stesse modalità (ivi compresa la procedura per la formulazione della graduatoria di cui all' art. 7, comma 5 e 6) del mercato settimanale. Qualora non fosse possibile utilizzare l' area mercatale già individuata, il Sindaco provvederà, con apposita ordinanza, ad individuarne una con i posteggi da utilizzarsi per i mercati straordinari.
3. In ogni caso non possono essere effettuati mercati nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.

ART. 16

ORARI

1. Con Delibera di Giunta ai sensi dell'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è determinato l'orario di arrivo dei concessionari, l'orario di spunta, l'orario di inizio e di fine delle operazioni di vendita.

2. Lo spazio assegnato dovrà essere lasciato libero dall'operatore commerciale entro 30 minuti dopo il termine fissato per la fine delle operazioni di vendita.
3. In occasione di particolari ed eccezionali circostanze, sempre con apposita ordinanza, il Sindaco può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del mercato.
4. Se non specificato diversamente nella Delibera di Giunta, assunta ai sensi del comma 1, i titolari di concessione di posteggio possono accedere all'area di mercato a partire da 30 minuti prima dell'inizio dell'orario di inizio delle operazioni di vendita e devono occupare il proprio posteggio entro l'orario di inizio della spunta.
5. Gli operatori, a cui è stato assegnato un posteggio a seguito di spunta, hanno l'obbligo di occupare l'area assegnata entro 30 minuti dal termine delle operazioni di spunta.
6. Gli altri operatori hanno l'obbligo di consentire loro il passaggio e l'accesso al posteggio assegnato.
7. E' fatto divieto a tutti gli operatori di abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita, salvo il caso di gravi intemperie che provochino l'assenza o la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato e salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare.
8. L'ingresso, il transito e l'abbandono del mercato al di fuori dell'orari stabiliti, ad eccezione dei casi di cui al comma precedente, comporta il rilievo di assenza ingiustificata a carico del commerciante.
9. Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito, gli esercenti sono tenuti ad agevolarne il transito.

#### ART. 17

##### RILEVAZIONE DELLE ASSENZE E POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI – GRADUATORIA DI SPUNTA

1. La rilevazione delle assenze dei concessionari, delle presenze degli spuntisti e l'assegnazione temporanea dei posteggi sono effettuate da personale dell'Ufficio di Polizia Locale.
2. I concessionari di posteggio non presenti all'ora di spunta non potranno accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti. Non verranno computate le assenze per giustificato motivo, se comprovate da idonea documentazione entro i 30 giorni successivi.
3. In caso di intemperie l'assenza non è conteggiata quando la stessa coinvolge oltre la metà dei concessionari di posteggio.
4. Parimenti non è computata la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.
5. I posteggi non occupati dagli assenti saranno assegnati ad altro soggetto legittimato ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base alle priorità previste dall'art. 7 comma 5. E' fatto divieto agli

operatori che partecipano alla spunta di occupare alcun posteggio prima che venga loro assegnato dagli organi di vigilanza.

6. Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati devono presentarsi entro l'orario di spunta determinato ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.
7. I posteggi alimentari non occupati dai rispettivi concessionari verranno assegnati, previa valutazione dell'istanza da parte degli organi di vigilanza preposti, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, anche ad operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare.

Parimenti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e ai sensi dell'art. 4, previa valutazione dell'istanza da parte degli organi di vigilanza preposti, potrà essere assegnato ad operatore autorizzato per il settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare qualora si verifichi l'assenza di un concessionario non alimentare adiacente agli alimentaristi presenti nella pianta organica del mercato

Nel caso l'assegnatario si rifiuti di occupare il posteggio, salvo cause di forza maggiore, la sua presenza non verrà conteggiata.

8. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recuperi di mercato non svolti, non si conteggiano le firme di presenza ai fini del aggiornamento della "graduatoria di spunta".
9. Per l'assegnazione temporanea di posteggio di cui al presente articolo è richiesto il pagamento delle tasse e/o canoni stabiliti da leggi o regolamenti vigenti in materia e secondo le modalità previste dall'Amministrazione Comunale. Il mancato pagamento sarà considerato quale mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 21 comma 4 della L.R. 6/2010.

## ART. 18

### PIANTA ORGANICA DEGLI OPERATORI

1. Presso l'ufficio commercio del comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (pianta organica) con l'indicazione della superficie assegnata e la tipologia merceologica.
2. Ogni qualvolta, si rendono disponibili posteggi all'interno del mercato, l'ufficio commercio del comune ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della pianta organica.
3. Annualmente, a chiusura dell'anno solare, l'Ufficio commercio aggiorna la situazione delle presenze temporanee nei mercati ("Graduatoria di spunta") mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso. Per gli operatori che sono iscritti nelle graduatorie da un periodo inferiore al triennio, l'Ufficio Commercio procede alla cancellazione dei nominativi che, nell'arco di tempo intercorrente tra la prima presenza di spunta e

la data aggiornamento delle graduatorie (31 dicembre di ogni anno), non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato nello stesso periodo di tempo.

4. Ai fini della tutela della concorrenza, e date le dimensioni del mercato di Gropello Cairoli nel quale è possibile prevedere la presenza di non più di n. 20 operatori, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di una concessione assegnata direttamente dal Comune a seguito di bando pubblico. In caso di subentro, è fatta salva la possibilità di essere titolare di un numero di concessioni nei limiti stabiliti dall'art. 7 della *Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art.70, comma 5 del decreto legislativo 26 Marzo 2010 n.°59, di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi del mercato interno*) adottata dalla Conferenza unificata Stato – Regioni del 05/07/2012.
5. Ai sensi dell'art. 23, c. 11bis L.R. 6/2010 come modificato dalla L.R. 10/2016, durante lo svolgimento della fiera annuale che può prevedere la presenza di oltre 20 e meno di 100 operatori, nessun operatore può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico.

#### ART. 19

##### POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli in numero di due, sono utilizzabili esclusivamente per la vendita dei prodotti derivanti dall'utilizzo del proprio fondo.
2. La concessione dei posteggi ai produttori agricoli ha validità decennale; durante tale arco di tempo, dovrà essere mantenuta in capo al soggetto la qualità di “produttore”. Per documentare la permanenza del predetto requisito, il titolare della concessione attesta, annualmente ed in carta libera, le informazioni relative al fondo e all'attività di allevamento o coltivazione da cui provengono i prodotti posti in vendita.
3. Per il rilascio della concessione si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 5 del presente Regolamento.
4. Il numero delle presenze e delle assenze effettuate da ciascun produttore è rilevato sul mercato dal Ufficio di Polizia Locale e comunicato all'Ufficio Commercio.
5. I posteggi dei produttori agricoli non occupati dai rispettivi concessionari verranno assegnati, previa la valutazione da parte del competente ufficio P.L. i merito al settore merceologico ed alle dimensioni consentite, per la giornata, agli operatori in possesso delle regolari autorizzazioni commerciali, dando priorità a chi vanta un maggior numero di presenze al mercato negli ultimi tre anni. In assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà essere



-  
assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione sia per il settore alimentare sia per il non alimentare.

6. Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, in quanto applicabili, valgono anche per i produttori agricoli che occupano i posteggi loro riservati.

## ART.20

### MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO –

#### NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI OPERATORI

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale e la concessione di posteggio ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. L'operatore non può essere assegnatario di più di un posteggio nel mercato, salvo il caso di subentro per acquisto azienda. E', comunque, impedito allungare il banco oppure occupare due o più posteggi da un solo operatore munito di un solo titolo autorizzativo. Per ogni posteggio deve essere presente il titolare o un suo dipendente ed ognuno di essi deve essere munito di carta d'esercizio e/o foglio aggiuntivo.
3. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita dei prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.
4. I posteggi, alla chiusura del mercato comunale, devono essere lasciati nel massimo ordine e i sacchi contenenti i rifiuti dovranno essere asportati a cura dell'operatore, salvo che sia prevista la TARI o tariffa giornaliera di smaltimento, nel qual caso i rifiuti dovranno essere raccolti e conservati in appositi sacchi a perdere che verranno poi ritirati dagli addetti alla nettezza urbana.
5. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.
6. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
7. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno. Nel caso in cui questo non sia possibile, i veicoli dovranno essere posteggiati fuori dall'area mercatale.
8. Salvo che non arrechino disturbo, è consentito occupare con le tende una superficie aerea superiore al perimetro a terra fino ad un massimo del 30%. Nel caso di occupazione di una superficie aerea superiore a quella a terra, la merce eventualmente appesa in esposizione, dovrà rimanere all'interno della linea perimetrale del posteggio.

9. In ogni caso l'esercente dovrà sempre assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, lasciando libere le corsie appositamente create e provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.
10. E' vietato occupare spazi esterni al perimetro del posteggio assegnato o in modo tale da arrecare intralcio ai passanti.
11. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda o ne corrisponda il prezzo.
12. Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
13. E' vietato annunciare il prezzo e la qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con clamore ed apparecchi per la diffusione sonora che arrechino disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti.
14. Ai commercianti è fatto divieto di arrecare disturbo al pubblico e alle attività limitrofe mediante l'utilizzo di apparecchi per la diffusione sonora.
15. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.
16. Gli operatori, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci.

## ART. 21

### DIVIETO AD ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE

#### IN OCCASIONE DEL MERCATO

1. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante in un raggio di metri 500, ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.R. 6/2010.

-

**TITOLO IV**

**COMMERCIO AL DETTAGLIO IN FORMA ITINERANTE**

ART.22

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è prevista dall'articolo 24 della Legge Regionale 6/2010.
2. Il comune, se riceve una domanda che non è di sua competenza, la rinvia entro quindici giorni al mittente tramite raccomandata.
3. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
  - b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010 (direttiva Bolkestein), come recepito dalla L.R. 3/2011;
  - c) il settore o i settori merceologici;
  - d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
5. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica e società di persone, non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.
6. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 , può esercitare l'attività in forma itinerante solamente nei giorni in cui non è concessionario di posteggio.
7. Nella giornata in cui si svolge il mercato, l'operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell'area di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa, come previsto dall'art. 21 del presente regolamento.
8. Le disposizioni del presente articolo, si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del decreto legislativo 228 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 23

MODALITA' DI SVOLGIMENTO: SOSTA E DIVIETI

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante, è consentita la sosta, nel rispetto delle vigenti norme in materia di circolazione stradale, unicamente con il veicolo utilizzato per la predetta attività e per non più di un'ora nello stesso luogo. La distanza tra un luogo di sosta e un altro non deve essere inferiore a metri 100.

-

2. E' vietata l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o altro e posizionando la merce sul terreno.
3. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale , ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione , si dispone che l'attività sia vietata sul il territorio comunale, precisamente nelle seguenti aree :
  - Nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
  - Nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
  - In prossimità o in corrispondenza di rotatorie , intersezioni o curve;
  - Lungo le strade statali e provinciali di viabilità extraurbana;
  - Lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande , la cottura e la vendita di generi alimentari sfusi;
4. le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Sindaco.

#### ART.24

##### L'AMBITO TERRITORIALE

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita per tutto il territorio comunale, fatti salvi i divieti di cui al precedente art. 23, ove è possibile effettuare la sosta purché non si arrechi ostacolo o non vi sia pericolo per la circolazione.
2. L' autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è valida per tutto il territorio nazionale.

#### ART.25

##### ORARIO DI ESERCIZIO

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, stabilisce gli orari e le giornate in cui è consentito lo svolgimento del commercio in forma itinerante. In mancanza, si applicano per quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa ai sensi dell'art. 111 della legge regionale 6/2010.

-

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE AREE DESTINATE ALLE FIERE E AD INIZIATIVE ANALOGHE

#### ART.26

#### AREE DATE IN CONCESSIONE PER L' ESERCIZIO DI AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE RILASCIATE IN OCCASIONE DI FIERE, FIERE-MERCATO, SAGRE E ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE

1. Viste le disposizioni del Regolamento Comunale per la disciplina delle Sagre, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 15/11/2016, che prevede una calendarizzazione degli eventi comunali, nelle quali all'art. 4, comma 4 sono indicate le caratteristiche che devono possedere le aree oggetto di svolgimento della sagra, delle feste, dei mercati, o altre riunioni straordinarie di persone, che comportino l'afflusso di operatori commerciali su aree pubbliche, e precisamente:
  - ✓ a) *la disponibilità di servizi igienici, anche temporanei prefabbricati, purché "a norma", di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;*
  - ✓ b) *la presenza di aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, con spazi riservati a soggetti diversamente abili dai quali sia facilmente accessibile la zona della fiera/sagra e la cui presenza deve essere debitamente e chiaramente segnalata.*
2. La Giunta Comunale può istituire e regolamentare le fiere di cui al comma precedente, disciplinando le concrete modalità di svolgimento ai sensi del presente regolamento e della normativa vigente.
3. in occasione delle manifestazioni di cui al comma1, è prevista la partecipazione anche di hobbisti , di associazioni ed enti senza scopo di lucro, nonché dei commercianti in sede fissa del Comune che ne facciano espressa richiesta.
4. L'ampiezza delle aree e dei posteggi utilizzabili in occasione delle citate riunioni straordinarie di persone, deve essere adeguata al genere di merce trattata.
5. Iter autorizzativo per le fiere locali:
  - a) le istanze di partecipazione devono essere presentate al comune almeno sessanta giorni prima della data di inizio della manifestazione in marca da bollo;
  - b) le domande pervenute oltre tale termine possono eventualmente essere valutate solo dopo che siano state soddisfatte tutte le istanze pervenute entro i termini;
  - c) i posteggi vengono assegnati dal Responsabile del servizio o suo delegato, secondo il criterio del più alto numero di presenze effettive complessivamente acquisito;

- d) in occasione delle fiere, nelle aree non occupate da coloro che risultano inseriti nella graduatoria degli assegnatari di posteggio, è possibile procedere alla loro assegnazione mediante le operazioni di spunta e con le modalità previste per il mercato settimanale.
6. In mancanza di un regolamento comunale o di una Delibera di Giunta che disciplini le manifestazioni di cui al presente articolo, il Responsabile del Servizio stila a seguito di istanza la graduatoria degli operatori autorizzati, che sono definiti concessionari, ad occupare il suolo pubblico e precisamente a coloro che:
- a) siano in possesso dei requisiti per esercitare il commercio su aree pubbliche ed abbiano fatto regolare istanza in marca da bollo;
  - b) esercitino l'attività di hobbisti, comprovata dalla presentazione della DIA per le opere del proprio ingegno o la vendita di cose antiche e usate ai sensi della vigente normativa in merito
  - c) esercitino l'attività di produttori agricolo attestata dalle informazioni relative al fondo e all'attività di allevamento o coltivazione da cui provengono i prodotti posti in vendita, in carta libera,.
  - d) appartengano ad associazioni od enti senza scopo di lucro,
- 7 Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici, di pubblica sicurezza e di sicurezza in genere si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari in materia.

-

## TITOLO VI

### MODALITA' DI ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

#### ART. 27

##### VIGILANZA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. La vigilanza del mercato, delle fiere e delle soste per commercio itinerante è affidata all'Ufficio Polizia Locale, al quale spetta il compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa e di igiene, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. In particolare l'Ufficio di Polizia Locale dovrà:
  - a) rilevare le assenze dei titolari dei posteggi e trasmetterle all'Ufficio Commercio;
  - b) assegnare i posteggi liberi agli spuntisti in possesso di regolare autorizzazione al commercio;
  - c) compilare il registro del mercato;
  - d) vigilare sull'osservanza della normativa comunale per il commercio itinerante.

#### ART. 28

##### NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITÀ'

##### DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. I concessionari di posteggio e gli itineranti dovranno attenersi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni previste nel vigente Regolamento comunale COSAP nonché alla regolamentazione prevista da ordinanze sindacali e per quanto in essi non previsto alla normativa nazionale e regionale in materia.

#### ART. 29

##### SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, qualora non trovino applicazione nelle sanzioni previste dalla Legge Regionale 6/2010 e dalla tabella di cui al comma 2, sono punite ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, con una sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro (sanzione in misura ridotta 50,00 euro).
2. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla Tabella in calce.

-

**Tabella delle sanzioni amministrative**

<b>Articolo e comma Regolamento</b>	<b>Violazione</b>	<b>Sanzione minima €</b>	<b>Sanzione massima €</b>	<b>Sanzione in misura ridotta €</b>
Art. 6 comma 1 <i>Violazione art.22/2c L.R.2/02/2010 n.6 e modificato dalla L.R. 10/2016 PREVEDE IL SEQUESTRO DELLA MERCE</i>	Commercio su area pubblica senza autorizzazione	1.500,00	10.000,00	3.000,00  <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>
Art.6 comma 6 <i>Art. 27c.7 L.R. 6/2010 -</i>	Operatore commercio su area pubblica sprovvisto della carta di esercizio e/o relativa attestazione annuale	500,00	3000,00	1.000,00  <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>
<i>Art. 27c.7 L.R. 6/2010 - Sanzione modificata dalla L.R. 35/2004 PREVEDE IL SEQUESTRO DELLA MERCE</i>	Mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti e/o mancato aggiornamento del foglio aggiuntivo	150,00	1000,00	300,00  <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>
	Imprenditore agricolo che esercita con posteggio <b>all'interno del mercato</b> , la vendita dei propri prodotti senza essere munito della concessione di posteggio	1.500,00	10.000,00	3.000,00  <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>
Art. 6 comma 3 <i>Violazione art.21/11cter L.R.2/02/2010 n.6 e modificato dalla L.R. 10/2016</i>	Omessa esibizione di un apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico, nel caso di vendita di tali prodotti e, qualora prevista, mancanza della documentazione di sanificazione delle merci	500,00	3000,00	1.000,00  <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>
art. 16	Mancato sgombero delle attrezzature ed esercizio dell'attività oltre 30 minuti dal termine previsto dall'autorizzazione <i>ai sensi dell'art. 27 comma 6 L.R. 6/2010</i>	500,00	3000,00	1000,00  <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>
Art. 20 <i>Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni di calendario ai sensi della art. 27 L.R. 6/2010</i>	Operatore che non ottempera all'obbligo di liberare e pulire da ogni sorta di ingombro e/o rifiuto il posteggio raccogliendolo in appositi sacchi	500,00	3.000,00	1.000,00  <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>
Art. 20 <i>Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni</i>	Occupazione di superficie aerea superiore del 30% rispetto all'area del posteggio a terra <i>Il Sindaco può disporre la</i>	500,00	3.000,00	1.000,00  <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>



di calendario ai sensi della art. 27 L.R. 6/2010	sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni di calendario ai sensi della art. 27 L.R. 6/2010			
Art. 20 <i>Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni di calendario ai sensi della art. 27 L.R. 6/2010</i>	Danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo <i>Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni di calendario ai sensi della art. 27 L.R. 6/2010</i>	500,00	3.000,00	1.000,00 <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>
Art. 21 <i>Violazione art.27/6c L.R.2/02/2010 n.6 e modificato dalla L.R. 10/2016 PREVEDE IL SEQUESTRO DELLA MERCE</i>	Mancato rispetto del divieto di effettuare commercio itinerante fino ad una distanza di m.t 500 da una fiera od un mercato.	500,00	3000,00	1000,00 <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>
art. 22 comma 06	Titolare che esercita l'attività in forma itinerante nei giorni e nelle ore in cui è concessionario di posteggio. <i>ai sensi dell'art. 22 comma 8 L.R. 6/2010</i>	500,00	3000,00	1.000,00 <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>
Art. 23 comma 1 <i>Violazione art.21/2c L.R.2/02/2010 n. 6 PREVEDE IL SEQUESTRO DELLA MERCE</i>	Titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante che esercita l'attività oltre al tempo strettamente necessario alla vendita. <i>Nel comune di Gropello Cairoli il tempo necessario per la vendita non può essere superiore e ad 1 ora nello stesso luogo</i>	500,00	3000,00	1.000,00 <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>
Art. 23 comma 2 <i>Violazione art.21/2c L.R.2/02/2010 n. 6 PREVEDE IL SEQUESTRO DELLA MERCE</i>	Titolare di autorizzazione itinerante che esercita l'attività posizionando la merce sul terreno	500,00	3.000,00	1.000,00 <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>
Art. 23 comma 1 <i>Violazione art.27/6c L.R.2/02/2010 n. 6 PREVEDE IL SEQUESTRO DELLA MERCE</i>	Titolare di autorizzazione itinerante che effettua la vendita a meno di 100 metri da altro operatore itinerante già posizionato in precedenza	500,00	3.000,00	1.000,00 <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>
Art. 23 <i>Violazione art.22/2c L.R.2/02/2010 n.6 e modificato dalla L.R. 10/2016</i>	Titolare di autorizzazione itinerante che esercita dove vige il divieto per comprovati motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse	500,00	3000,00	1.000,00 <i>Proporre ricorso a: Sindaco</i>